



# CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

*Bacino Liri-Garigliano*

Delibera G.R.A. n.798/97

**AVEZZANO (AQ)**

---

Allegato alla Delibera del Consiglio dei Delegati n. 1 del 3 febbraio 2015  
Modifiche al comma 1 dell'articolo 1 del regolamento allegato alla Delibera  
di Consiglio n. 10 del 18 dicembre 2014

# REGOLAMENTO ELETTORALE

- 1 -

## INDICE

- Art. 1 - Diritto di voto
- Art. 2 - Assegnazione dei seggi
- Art. 3 - Cumulo dei contributi
- Art. 4 - Deleghe
- Art. 5 - Richieste di rettifica e successive variazioni nell'elenco
- Art. 6 - Elenco definitivo degli aventi diritto al voto – Elenchi elettorali
- Art. 7 - Comunicazione agli aventi diritto al voto
- Art. 8 - Candidati sottoscrittori di lista
- Art. 9 - Presentazione e accettazione delle liste
- Art. 10 - Composizione e nomina del seggio elettorale – Validità delle operazioni
- Art. 11 - Riunione informativa
- Art. 12 - Compenso spettante ai componenti di seggio
- Art. 13 - Sostituzione dei componenti di seggio
- Art. 14 - Compiti dei componenti di seggio alla votazione
- Art. 15 - Consegna del materiale di seggio
- Art. 16 - Costituzione del seggio e operazioni preliminari
- Art. 17 - Schede di votazione
- Art. 18 - Autenticazione delle schede di votazione
- Art. 19 - Durata della votazione
- Art. 20 - Elettori
- Art. 21 - Identificazione dell'elettore
- Art. 22 - Operazioni di votazione
- Art. 23 - Espressione di voto
- Art. 24 - Operazioni preliminari allo scrutinio
- Art. 25 - Operazioni di scrutinio
- Art. 26 - Schede corrispondenti a voti validi
- Art. 27 - Schede corrispondenti a voti contestati
- Art. 28 - Schede nulle e schede bianche
- Art. 29 - Verbale delle operazioni di seggio
- Art. 30 - Chiusura del seggio
- Art. 31 - Disposizioni finali

# **REGOLAMENTO ELETTORALE**

## ***art. 1 – Diritto di voto attivo e passivo***

1. I proprietari degli immobili e i conduttori, iscritti nel catasto consortile ed in regola con il pagamento dei contributi consortili a tutto l'anno d'imposta precedente a quello di indizione dell'elezione, eleggono nel loro seno otto dei dodici componenti il Consiglio dei Delegati con voto libero e segreto.
2. I rappresentanti delle persone giuridiche o dei soggetti collettivi in genere, indicati agli articoli 3 e 4, potranno esercitare il diritto di voto sia per gli immobili di proprietà o conduzione delle persone giuridiche o del soggetto collettivo che rappresentano, sia per gli eventuali immobili di cui siano personalmente proprietari o conduttori in tutto o in parte.
3. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti esercita il diritto di voto attivo e passivo.

## ***art. 2 – assegnazione dei seggi***

1. Per ogni fascia di rappresentanza i seggi sono assegnati con il procedimento previsto dai successivi commi.
2. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, escludendo la parte decimale del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti, o, in caso di parità, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti di lista, i seggi risultanti dai resti andranno assegnati ai candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di queste ultime, ai candidati più anziani di età.
4. Il quoziente elettorale è dato dalla divisione tra il numero totale dei voti validi di ciascuna lista ed il quoziente elettorale decurtato della parte frazionaria.
5. I resti sono dati dal numero dei voti che residuano dalla divisione tra il numero totale di voti validi di ciascuna lista ed il quoziente elettorale decurtato della parte frazionaria

## ***art. 3 – cumulo dei contributi***

1. I soggetti indicati al precedente art. 1 vengono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà o in conduzione, anche siti in comuni diversi del comprensorio.

2. In caso di comunione, il cumulo viene effettuato in capo all' iscritto nei ruoli consortili con riferimento, oltre a quelli di proprietà in comunione, anche agli immobili di cui egli sia proprietario a titolo personale.
3. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili della persona giuridica o del soggetto collettivo, con esclusione di quelli appartenenti, a titolo personale o quale intestatario in comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo.

#### ***art. 4 – Deleghe***

1. Il voto può essere esercitato per delega nei casi di persone giuridiche e nel caso di delega scritta conferita ad un componente del nucleo familiare certificabile ai sensi di legge.
2. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di voto viene esercitato dai rispettivi rappresentanti o dai loro delegati, nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto.
3. Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato, rispettivamente, dai tutori, dai curatori e dagli amministratori.
4. Per le persone fisiche decedute, ma comunque iscritte nelle liste degli aventi diritto al voto, il diritto di voto è esercitato da un erede al quale sia stata conferita delega congiunta da tutti i coeredi opportunamente corredata da stato di famiglia all'origine o denuncia di successione, sempre che ci si trovi entro l'anno di tempo fissato dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione della suddetta denuncia.
5. Le deleghe di cui al primo e quarto comma devono essere consegnate al Consorzio entro quindici giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio del Consorzio delle liste degli aventi diritto al voto.
6. I documenti attestanti la qualità di rappresentante dei soggetti di cui al secondo e al terzo comma devono essere consegnati al Consorzio entro le ore 14.00 del terzo giorno antecedente quello stabilito per le elezioni oppure direttamente al Presidente del seggio elettorale durante le votazioni che ne prenderà nota nel verbale di seggio.
7. Per ciascun delegato è ammessa una sola delega.

#### ***art. 5 – elenco degli aventi diritto al voto***

1. La Deputazione Amministrativa approva le liste degli aventi diritto al voto e ne dispone la pubblicazione per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Consorzio e negli Albi Pretori dei Comuni interessati alle elezioni.
2. Dell'avvenuto deposito delle liste degli aventi diritto al voto sarà data comunicazione mediante affissione di manifesti nei centri urbani, nelle frazioni, nelle borgate e nei luoghi di maggior transito dei Comuni del comprensorio interessati alle elezioni. Nel manifesto saranno indicati i termini e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami e le

modalità di conferimento delle deleghe di cui all'art. 4. Ai proprietari iscritti a ruolo e residenti fuori del comprensorio consortile verrà inviata una lettera contenente le medesime informazioni del manifesto.

**art. 6 – richieste di rettifica, consegna delle deleghe e successive variazione all'elenco degli aventi diritto al voto**

1. La richiesta di rettifica alle risultanze dell'elenco deve essere inviata alla Deputazione Amministrativa del Consorzio, mediante raccomandata A.R., entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione delle liste nell'Albo Pretorio del Consorzio.
2. La Deputazione Amministrativa del Consorzio entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, si pronuncia sulla richiesta di rettifica ed introduce le conseguenti variazioni nell'elenco degli aventi diritto.
3. Nei successivi cinque giorni dalla scadenza di cui al comma 2, la decisione sulle richieste di rettifica viene comunicata agli interessati con raccomandata A.R.
4. Le deleghe di cui al primo e quarto comma dell'articolo 4 dovranno essere consegnate al funzionario consortile designato, nei termini di cui al comma 1.  
Il funzionario consortile provvederà all'autentica delle firme ed al successivo controllo affinché non si verifichi il cumulo di più di una delega.
5. Nei successivi cinque giorni dalla scadenza di cui al comma 1, coloro che hanno presentato più di una delega saranno invitati, mediante raccomandata A.R., alla rettifica di quanto presentato.  
Nulla pervenuto entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, il diritto di voto potrà essere esercitato esclusivamente dall'iscritto al ruolo consortile.
6. La Deputazione Amministrativa del Consorzio, alla scadenza di cui al precedente comma 5, allega, nell'elenco degli aventi diritto al voto, una lista contenente i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto al voto conseguenti alle deleghe risultate valide.

**art. 7 – comunicazione agli aventi diritto al voto**

1. Entro cinquanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, il Presidente del Consorzio, a mezzo di manifesto da pubblicarsi all'Albo consorziale, almeno 50 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, darà notizia della data fissata per le elezioni, dell'ora di inizio e del termine delle votazioni, della sede dei seggi elettorali, del numero dei Consiglieri da eleggersi in ciascuna delle tre sezioni, nonché delle modalità e dei termini fissati per la presentazione delle liste sezionali dei candidati, della descrizione delle schede sezionali e delle modalità per la corretta espressione del voto. Tale manifesto sarà affisso per sette giorni antecedenti la data fissata per le elezioni. Per i residenti fuori del comprensorio consortile verrà inviata una lettera contenente le medesime informazioni del manifesto.

### ***art. 8 – candidati e sottoscrittori di lista***

1. Sono eleggibili a consigliere gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.
2. Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati scelti tra gli iscritti nell'elenco stesso, nell'ambito della stessa fascia di rappresentanza.
3. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri elettivi spettanti alla relativa sezione.
4. Le liste devono essere rappresentate per fasce di rappresentanza e, complete con il nome di tutti i candidati, sottoscritte da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a 10 per ciascun candidato.
5. Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati. Le firme dei candidati e quelle dei sottoscrittori devono essere autenticate nelle forme di legge o dai funzionari del Consorzio, all'uopo designati dalla Deputazione Amministrativa.
6. Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi.
7. I candidati devono essere elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.
8. I candidati ed i sottoscrittori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.

### ***art. 9 – Presentazione ed accettazione delle liste***

1. Le liste devono essere consegnate, presso la sede consortile in duplice esemplare, entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni al funzionario del Consorzio, all'uopo designato dalla Deputazione Amministrativa, che ne accuserà ricevuta, restituendo un esemplare da lui firmato con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.
2. Le determinazioni debitamente motivate riguardo all'accettazione o meno delle liste saranno comunicate dal Presidente del Consorzio al primo tra i sottoscrittori di ogni lista, entro 10 giorni dalla data di ricezione delle liste.
3. Avverso le determinazioni della Deputazione Amministrativa non potranno essere presentati reclami.
4. Qualora vengano presentate liste con un numero di candidati superiore a quello previsto al comma 3 dell'art. 8, le liste stesse dovranno essere ridotte, a pena di esclusione, su richiesta del Presidente del Consorzio rivolta al primo dei sottoscrittori, comunicata entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle liste stesse, con osservanza degli adempimenti previsti dall'art. 8.

5. Le riduzioni delle liste dovranno essere presentate al Consorzio entro il quinto giorno successivo al termine indicato al comma 4.
6. L'accettazione della riduzione delle liste verrà comunicata al primo sottoscrittore della medesima entro due giorni dalla data di consegna dell'integrazione.
7. Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e l'accettazione delle liste, il Presidente del Consorzio assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
8. La Deputazione Amministrativa del Consorzio provvede alla pubblicazione delle liste dei candidati, mediante affissione di apposito manifesto all'albo del Consorzio e agli Albi Pretori dei Comuni ricadenti nel comprensorio, almeno quindici giorni antecedenti la data delle elezioni. Per i residenti fuori del comprensorio consortile verrà inviata una lettera contenente le medesime informazioni del manifesto.

***art. 10 – Composizione e nomina del seggio elettorale – validità delle operazioni***

1. Il seggio elettorale è composto da un presidente, da un segretario e da due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.
2. I componenti del seggio sono nominati dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio e sono considerati, per ogni effetto, incaricati di pubblico servizio durante l'esercizio delle loro funzioni. I presentatori della lista possono nominare un rappresentante di lista scelto tra gli aventi diritto al voto. Tale nomina va segnalata all'atto di presentazione della lista.
3. I sottoscrittori ed i candidati delle liste da votare sono esclusi dalle funzioni di componenti il seggio elettorale.
4. Per la validità delle operazioni elettorali del seggio devono trovarsi sempre presenti almeno due membri del seggio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

***art. 11 – Riunione informativa***

1. Il Presidente del Consorzio, nella settimana antecedente il giorno stabilito per la votazione, organizza un incontro, rivolto a tutti i componenti dei seggi elettorali, durante il quale verranno fornite istruzioni finalizzate ad agevolare i compiti dei componenti dei seggi elettorali.

***art. 12 – Compenso spettante ai componenti dei seggi***

1. Ai componenti del seggio, oltre al rimborso delle spese, spetta un compenso che sarà stabilito dalla Deputazione Amministrativa.

### ***art. 13 – Sostituzione dei componenti di seggio***

1. Qualora un componente di seggio nominato non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente del Consorzio.
2. Nel caso che all'apertura del seggio fosse assente il presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età, il quale avvertirà subito il Presidente del Consorzio per la sostituzione.
3. Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente del seggio sceglie tra gli scrutatori il sostituto.
4. Quando uno o entrambi gli scrutatori non siano presenti alla costituzione del seggio, il presidente li sostituirà scegliendoli fra gli elettori presenti in sala che abbiano diritto a votare nel seggio, ad esclusione degli eventuali sottoscrittori e candidati delle liste da votare, e di tale sostituzione farà cenno nel verbale.
5. In caso di assenza di uno o entrambi gli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio dovrà senz'altro essere costituito e iniziare le sue operazioni, quando sia presente almeno un componente del seggio, oltre al presidente. Questi dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione del seggio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità previste al precedente comma.

### ***art. 14 – Compiti dei componenti di seggio***

1. Il presidente del seggio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dal vicepresidente.
2. Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni del seggio e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati, nonché sulle contestazioni e nullità dei voti.
3. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare egli provvede alla compilazione del verbale, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale.
4. Il vicepresidente coadiuva il presidente del seggio e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.
5. Gli scrutatori provvedono all'autenticazione delle schede (visto), all'identificazione degli elettori e alle operazioni di scrutinio.

### ***art. 15 – Consegna del materiale di seggio***

1. Il presidente del seggio, riceve in consegna dal Presidente del Consorzio di bonifica, nel giorno precedente le elezioni, quanto segue:

- 8 -

- a) due elenchi degli aventi diritto al voto nel seggio di cui uno a disposizione degli elettori per la consultazione;
  - b) una copia del manifesto di convocazione delle elezioni;
  - c) tre copie, di cui due da affiggere nella sala delle votazioni, di ciascuna lista dei candidati corredata dall'elenco dei sottoscrittori di lista;
  - d) una copia del regolamento elettorale;
  - e) il plico sigillato contenente le schede di votazione con la indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede distinte per fascia di rappresentanza;
  - f) due copie dei prospetti per le operazioni di scrutinio;
  - g) due copie dello schema del verbale;
  - h) buste, carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente.
2. Del predetto materiale il presidente del seggio rilascerà ricevuta.

#### ***art. 16 – Costituzione del seggio e operazioni preliminari alla votazione***

1. Entro le ore 7.30 del giorno stabilito per la votazione, il presidente costituisce il seggio, chiamando a farne parte il segretario e gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.
2. Il presidente sceglie lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente.
3. Il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, procede alle seguenti operazioni preliminari:
  - a) affissione nella sala di votazione del manifesto di convocazione dell'assemblea e di due copie per ciascuna lista di candidati;
  - b) accertamento che le cabine e i tavoli occorrenti per la votazione siano installati in modo da garantire la segretezza del voto. Degli interventi adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nel verbale;
  - c) accertamento che le urne siano vuote e quindi suggellandole con strisce di carta sulle quali i componenti del seggio apporranno la loro firma;
  - d) apertura del plico contenente le schede di votazione e controllo delle stesse; le schede saranno disposte sul tavolo ripartendole per fascia di rappresentanza;
  - e) predisposizione ed affissione all'esterno della sala delle elezioni, in maniera ben visibile, di un cartello con la seguente dicitura: “ Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio. Gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario.”.

#### ***art. 17 – Schede di votazione***

1. Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore, secondo la fascia di rappresentanza, e devono riprodurre in apposito riquadro, posto in testa a ciascuna lista, in carattere grande, un numero progressivo arabo, nell'ordine di presentazione, nonché l'eventuale contrassegno e moto distintivo.

2. Nello spazio situato sotto il riquadro numerato saranno tracciate, prima delle generalità dei candidati di ciascuna lista, apposite caselle in modo che l'elettore eserciti la facoltà di esprimere la propria preferenza in ordine ai candidati della lista votata.

#### ***art. 18 – Autenticazione delle schede di votazione***

1. Compiute le operazioni di cui al precedente art. 16, si procede all'autenticazione di tutte le schede di votazione.
2. L'autenticazione delle schede deve essere compiuta prima dell'inizio delle operazioni di votazione apponendo sulla facciata delle schede stesse il visto di uno scrutatore.
3. Durante tale operazione nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.
4. Qualora il presidente del seggio accertasse la mancanza del visto su qualche scheda, questa dovrà essere annullata e comunque non potrà essere utilizzata per la votazione. Di ciò si farà cenno nel verbale.
5. Una volta vidimate, le schede vanno contate e il numero complessivo va annotato sul verbale.

#### ***art. 19 – Durata della votazione***

1. Tra l'inizio e il termine della votazione devono trascorrere dieci ore. Tuttavia se al momento stabilito per la chiusura delle votazioni sono ancora presenti nella sala delle votazioni elettori che non hanno votato, il presidente li ammette a votare; quindi, dichiara chiusa la votazione.

#### ***art. 20 - Elettori***

1. Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario.
2. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.
3. Hanno diritto a votare nell'ambito della fascia d'appartenenza:
  - a) coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio;
  - b) il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio, se elettori, anche se risultano iscritti in altro seggio dello stesso Consorzio.

4. Gli elettori di cui alla lettera “b” del comma precedente sono iscritti, a cura del presidente del seggio, in calce all’elenco elettorale di seggio e di essi è presa nota nel verbale. Per i componenti del seggio non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati.
5. I ciechi, i mutilati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità possono esprimere il voto con l’assistenza di un componente della propria famiglia o di un altro elettore che sia stato scelto come accompagnatore. Il presidente prima di consegnare la scheda, si accerterà, con apposita interpellanza, se l’elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e se ne conosca il nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell’iscritto nell’elenco di seggio della avvenuta votazione con l’assistenza di un accompagnatore (ha votato con l’assistenza del sig. ....).

#### ***art. 21 – Identificazione dell’elettore***

1. L’elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato.
2. L’identificazione può avvenire:
  - a) mediante presentazione della carta d’identità o di altro documento di identificazione rilasciato da Pubblica Amministrazione, purché munito di una fotografia. In tal caso, nell’apposita colonna di identificazione, dell’elenco elettorale di seggio andranno indicati gli estremi del documento. Ai fini dell’identificazione sono validi anche:
    - b) per identificazione di uno dei componenti del seggio;
    - c) per identificazione di un altro elettore noto al seggio.
3. L’identificazione di cui alle lettere b) e c) si opera con l’apposizione della firma di colui che identifica l’elettore nell’apposita colonna dell’elenco elettorale del seggio.
4. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell’elenco di seggio, derivante da mero errore di trascrizione, il presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, e di tale rettifica si farà cenno nel verbale.

#### ***art. 22 – Operazioni di votazione***

1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente consegna a quest’ultimo, di cui verrà letto ad alta voce il nome, la matita copiativa per l’espressione del voto e la scheda che gli compete a seconda della fascia di appartenenza.
2. L’elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il voto, deve piegare la scheda e restituirla al presidente del seggio.
3. Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l’elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

4. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.
5. Il presidente del seggio, nel caso in cui l'elettore indugi artificiosamente nell'espressione del voto, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che l'elettore sia allontanato dalla cabina, previa restituzione della scheda (che dovrà essere annullata) e sia riammesso a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò deve essere preso nota nel verbale.
6. Dell'eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell'elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore. Analoga annotazione va fatta nell'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.
7. L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la abbia deteriorata, può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata. L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda. Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", aggiungendovi la sua firma e riponendola in una busta. All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra, da prelevarsi dal plico delle schede residue, previa annotazione, sull'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.
8. All'atto della restituzione della scheda, il presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore, se sulla parte non vi sono segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore stesso, dopo aver ripetuto il nome dell'elettore per riscontro da parte dello scrutatore, pone la scheda nell'urna.
9. La scheda restituita dall'elettore mancante della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna. E', invece, vidimata immediatamente dal presidente e da uno scrutatore ed allegata al verbale.
10. Deposta la scheda nell'urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore, nella colonna dell'elenco elettorale del seggio a ciò destinata.

#### ***art. 23 – Espressione di voto***

1. Il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti, nell'ambito di ciascuna fascia di rappresentanza.
2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e può attribuire fino a due preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, ad eccezione delle votazioni per la prima fascia riguardanti un unico candidato, dove è sufficiente il voto alla lista.

3. Il voto di preferenza si esprime apponendo un segno con la matita copiativa nelle apposite caselle poste sotto il contrassegno della lista votata, a fianco del nome e cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.
4. Le preferenze per candidati compresi in altre liste sono inefficaci.
5. Non è consentito il voto disgiunto. Nel qual caso prevale comunque il voto dato alla lista. Nel caso in cui l'elettore voti due liste e su una di esse esprime anche preferenze, il voto va attribuito alla lista contenente le preferenze.

#### ***art. 24 – Operazioni preliminari allo scrutinio***

1. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.
2. Le schede non utilizzate, previo riscontro numerico, saranno raccolte in un plico che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.
3. Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco elettorale del seggio, il presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti.
4. Il presidente accerta che la differenza fra il numero delle schede avute dal Presidente del Consorzio e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.
5. Il presidente assegna ad uno scrutatore il compito di registrare, insieme con il segretario, i voti che a mano a mano saranno rilevati dalle schede e al secondo scrutatore quello di deporre a parte, sul tavolo, la scheda il cui voto è stato spogliato.
6. Per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente o del vicepresidente; di uno scrutatore e del segretario che prendano nota, contemporaneamente ma separatamente, nei due prospetti per le operazioni di scrutinio, del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti; nonché del secondo scrutatore che ponga la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

#### ***art. 25 – Operazioni di scrutinio***

1. Il seggio in seduta pubblica procede alle operazioni di scrutinio.
2. Le operazioni di scrutinio devono avere inizio subito dopo ultimate le operazioni di riscontro e devono svolgersi senza alcuna interruzione.
3. Il presidente, dopo aver accertato e fatto accettare che i sigilli sono intatti, apre l'urna e procede allo spoglio delle schede estraendo dall'urna queste ultime una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato.

4. Contemporaneamente il segretario e uno scrutatore prenderanno separatamente nota, nei prospetti di scrutinio, del numero di voti per ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti.
5. Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre il presidente:
  - a) accerta, per ciascuna delle tre fasce di rappresentanza, che la differenza fra il numero delle schede avute dal Presidente del Consorzio e quelle spogliate è pari al numero delle schede non utilizzate;
  - b) conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, nonché le schede bianche e nulle e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde al totale risultante dai prospetti di scrutinio;
  - c) accerta che il totale delle schede, per ciascuna delle tre fasce di rappresentanza corrisponda a quello registrato, per la corrispondente fascia, nei prospetti di scrutinio.
6. Il presidente, ultimate le operazioni di riscontro, dichiara il risultato dello scrutinio. L'adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.

#### ***art. 26 – Schede corrispondenti a voti validi***

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà affettiva dell'elettore.
3. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso una o due preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.
4. Se l'elettore abbia segnato uno o più di un contrassegno di lista, ma abbia espresso una o due preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
5. Nel caso l'elettore abbia espresso più di due preferenze all'interno della stessa lista, saranno escluse le preferenze soprannumerarie rispetto alle prime due nell'ordine di lista.
6. Le schede corrispondenti a voti validi devono essere riposte in un'apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e da almeno due scrutatori.

#### ***art. 27 – Schede corrispondenti a voti contestati***

1. Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori.

2. I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni del presidente andranno anche riportate nel verbale.
3. Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere immediatamente vidimate dal presidente e dai due scrutatori e, una volta raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, devono essere riposte in un'apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

#### ***art. 28 – Schede nulle e schede bianche***

1. Sono nulle le schede prive del visto di autenticazione del presidente o di un altro componente del seggio, o che presentino scritture o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.
2. Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.
3. Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del visto del presidente o di uno scrutatore, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura.
4. Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel verbale.
5. Le schede nulle e le schede bianche devono essere di volta in volta vidimate dal presidente e dai due scrutatori. Quindi, devono essere riposte in un'apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

#### ***art. 29 – Verbale delle operazioni di seggio***

1. Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, in doppio esemplare, che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione delle eventuali schede che durante le operazioni di votazione fossero state annullate, delle schede bianche, nulle, contenenti voti validi e contestati, nonché di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni del seggio.
2. Nella compilazione del verbale è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche delle schede.
3. Della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e dei documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente e il segretario del seggio.

### **art. 30 – Chiusura del seggio**

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste, così distinte:
  - a) busta relativa alle schede contenenti voti validi;
  - b) busta relativa alle schede contenenti voti contestati;
  - c) busta relativa alle schede bianche e nulle;
  - d) busta relativa alle schede deteriorate ed annullate;
  - e) busta relativa ai prospetti di scrutinio;
  - f) busta relativa ai verbali;
  - g) busta relativa al materiale residuo.
2. Su ciascuna busta, sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori, sarà indicato il contenuto ed il seggio; tutte le buste ed il plico contenente le schede non utilizzate saranno consegnati dal presidente del seggio al Presidente del Consorzio e della consegna sarà rilasciata ricevuta al presidente del seggio.

### **art. 31 – Disposizioni finali**

1. Entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni, la Deputazione Amministrativa procederà al controllo degli atti e dei documenti elettorali. Esaminerà le schede bianche, nulle e quelle corrispondenti a voti validi e contestate, al fine di accertare che il seggio abbia correttamente applicato le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Qualora da tale esame la Deputazione Amministrativa riscontrasse errori materiali, errate interpretazioni od irregolarità nelle operazioni elettorali, assumerà i necessari provvedimenti.
3. Le schede di votazione ed il verbale delle operazioni elettorali devono essere inviati alla Giunta regionale, entro 8 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla Giunta regionale entro 30 giorni.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di elezioni politiche e amministrative.

Avezzano, 3 febbraio 2015

Il Presidente  
(sig. Francesco Sciarretta)